



***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

CITTA' DI CEPAGATTI

Protocollo N. 0035050 in data 22/12/2025 11:57

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Fwd: POSTA CERTIFICATA: Verbale n. 36-2025 - parere sulla relazione illustrativa Fondo Risorse decentrate 2025

Classificazione da Titolare

Titolo: II - ORGANI DI GOVERNO,GESTIONE,CONTROLLO,CONSULENZA E GARANZIA

Classe: 11 - REVISORE DEI CONTI

Mittente

ZITTI MAURIZIO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: AF11E0AD252363B0CBCA3053A910C058E974CC9BA567CAC4CC17B7F4F2F76EE3; Algoritmo: SHA-256

- AllegatoEmail_1.eml



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI

COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 36 del 20 dicembre 2025

OGGETTO: parere del Revisore dei Conti sulla relazione illustrativa tecnico economica Fondo delle Risorse Decentrate - anno 2025.

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di dicembre il sottoscritto Revisore dei Conti ha esaminato la documentazione trasmessa in merito alla Relazione illustrativa tecnico economica fondo risorse decentrate 2025. In particolare il sottoscritto ha esaminato la seguente documentazione:

1. Verifica dei limiti del trattamento accessorio Art.23, C.2, D.LGS. 75/2017 ed adeguamento del fondo risorse decentrate Art.33 D.L.34/2019;
2. Relazione illustrativa tecnico finanziaria.

PREMESSO

- che l'articolo 40, del D.Lgs. 30-3-2001 n.165 prevede che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione illustrativa ed una Relazione tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento Funzione Pubblica e che tale relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1”;
- che l'art. 40 bis del citato decreto legislativo prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- che il principio contabile All.4/2 punto 5.2 prevede che “...nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultino definitivamente vincolate...”, avendo precisato la giurisprudenza contabile come la “formale delibera” si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il TUEL e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti;
- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall’anno 2018 confermando la suddivisione delle stesse risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale

PRESO ATTO

- attraverso la lettura delle richiamate Relazioni, dei puntuali riferimenti ai vari CCNL che hanno determinato nel tempo la quantificazione dei fondi previsti per la CCDI;
- che con l’art. 1, comma 236, della L. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall’art. 9, comma 2-bis, del

D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- che l’art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede quanto di seguito riportato: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, c.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”;
- che l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che l’art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- della regolarità tecnico e contabile favorevole espressa dal responsabile del servizio economico finanziario.

RILEVATO

- che la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione così come determinato nella Relazione Tecnico – finanziaria (sulla base di previsioni di valori e proiezioni) risulta:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Risorse stabili	130.387,91
Decurtazione	- 24.147,24
Risorse variabili soggette a limitazioni	155,10
Risorse variabili non soggette a limitazioni	106.409,65
Adeguamento del limite del fondo rispetto al valore 2016	23.808,13
Fondo posizioni organizzative finanziarie dal bilancio	93.160,00
TOTALE	329.773,55

- che per l’Ente, alla data della Relazione tecnico-finanziaria, emerge la compatibilità economica-finanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziare al Fondo per le risorse decentrate anno 2025;

RACCOMANDATO

Di verificare, sempre, l’esistenza degli stanziamenti in bilancio corrispondenti alle risorse assegnate al fondo

per la contrattazione decentrata; e il permanere dell'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario degli schemi di bilancio; di monitorare la normativa vigente in materia di riduzione della spesa di personale.

ESPRIME

parere favorevole sulla compatibilità degli aspetti economico-finanziari derivati dall'applicazione del citato Fondo risorse decentrato anno 2025.

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Zitti